

Regolamento del Consiglio di Istituto- IC VERGATO GRIZZANA MORANDI

Premessa

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018, n. 129, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

Parte Prima. Specificità del Consiglio di Istituto

Articolo 1 - Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Articolo 3- Elezione del Vice-Presidente

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice-Presidente.
2. Il Vice-Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Anche il Vice-Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice-Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica o comunque concludesse il suo mandato, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice-Presidente non vi subentra di diritto.
6. In caso di mancata elezione di un Vice-Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano in carica.

Articolo 4 - Attribuzioni del Presidente

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto gerarchico.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

Articolo 5 - Segretario del Consiglio e sue attribuzioni

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica del Presidente. Questi, tenuto conto della periodicità delle sedute e della gravosità o meno dell'incarico, può designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio, per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta. Se si adotta quest'ultimo caso, va precisato il criterio di designazione del Segretario.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle e-mail di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto sono svolte, su indicazione del Dirigente scolastico, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Articolo 6 - Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al Programma Finanziario Annuale ed al Conto Consuntivo.
3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g.
4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7 - Estinzione e scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:
 - nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8 - Elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio. Va precisato che se uno dei membri decade per completamento del mandato o si dimette si procede alla surroga ricorrendo alla lista dei non eletti. In caso contrario, ossia di esaurimento o assenza della lista, l'Organo può procedere e completare i lavori dell'anno in corso anche in assenza di un membro componente. Si procederà ad indire elezione suppletiva l'anno successivo nel periodo in cui ci sono le convocazioni per le elezioni degli organi collegiali.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9 - Proroga della legislatura

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10 - Consiglieri

1. I Consiglieri che, nel corso della legislatura, perdono i requisiti per far parte del Consiglio vengono sostituiti con surroga dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari. In caso di esaurimento delle liste in corso d'anno, l'Organo può procedere e completare i lavori anche in assenza di un membro componente. Si procederà ad indire elezione suppletiva l'anno successivo nel periodo in cui ci sono le convocazioni per le elezioni degli organi collegiali come indicato all'articolo 8, comma 1.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta, invece, al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni, in forma scritta, possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. La forma orale per le dimissioni è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, assumere nuovamente la carica di consigliere per tutta la durata della legislatura.

Articolo 11 - Presenza di estranei ed esperti

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non ne facciano parte, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all'art.15 comma 2), costituisce vizio di composizione dell'Organo e inficia tutti gli atti dallo stesso deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.
3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria la delibera del Consiglio d'Istituto.
4. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle, ma possono diventarlo se tempestivamente impugnate secondo le disposizioni di cui all'art. 18 comma 1.

Art. 12 Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vice-Presidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Parte Seconda. Attività del Consiglio

Articolo 13 - Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente
2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocarlo quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione– sottoscritta dagli interessati deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
4. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei Consiglieri generalmente almeno tre giorni prima della riunione.
5. L'atto di convocazione:
 - deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
 - deve avere la forma scritta
 - deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso
 - deve riportare la durata dell'incontro
 - deve indicare se trattasi di seduta straordinaria
 - deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione
 - deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria
 - deve essere inviato a tutti i Consiglieri
 - nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico
6. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.
7. La Convocazione dovrà essere resa pubblica tramite pubblicazione all'Albo.

Articolo 14 - Ordine del Giorno

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli che in esso sono riportati.

Articolo 15 - Seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 3 ore e deve trattare le materie che siano poste all'ordine del giorno. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 7 giorni.

2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

Articolo 17 – Votazioni e Deliberazioni

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione possono aver luogo le operazioni di voto. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

2. La votazione può avvenire:

- per appello nominale, con registrazione dei nomi;

- per scheda segreta.

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si tratta della scelta di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

7. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente.

Articolo 18 - Verbale

1. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro e costituisce un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.

2. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovvero da Consiglieri maggiorenni.

3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti. Di questi ultimi va indicato se sono giustificati o meno. Il verbale deve riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Inoltre esso deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni che verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.

6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Articolo 20 - Pubblicità degli atti

1. È pubblicata all'albo online della scuola copia conforme del verbale delle sedute.

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

3. Può avere accesso agli atti esclusivamente chi è in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso va presentata richiesta al Dirigente scolastico.

Il presente Regolamento è stato approvato dal CDI dell'IC di VERGATO GRIZZANA MORANDI nella seduta del..... con Delibera n. **BOIC840005** - **BOIC840005**- REGISTRO PROTOCOLLO